

Link alla norma codice terzo settore

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117)  
[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117~art3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117~art3)

## **DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117**

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

*(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43 )*

Note: **Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017**

### **Titolo XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 98 Modifiche al codice civile**

1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, e' inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione).

- Se non e' espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo

possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498.

L'organo di amministrazione deve predisporre

una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente

in via di trasformazione contenente

l'elenco dei creditori,

aggiornata a non piu' di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione,

nonche' la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma.

Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma,

2500-quinquies e 2500-nonies,

in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente,

le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V,

in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni

per i quali il libro V

prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese

sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero,

nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».

#### **Art. 99 Modifiche normative**

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1,

le parole:

«nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale,

applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto,

la legge 7 dicembre 2000, n. 383»

sono sostituite dalle seguenti:

«nella sezione organizzazioni di volontariato

del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) all'articolo 1, comma 6,

le parole:

«L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e' stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse;

c) all'articolo 1-bis,

le parole:

«nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383»

sono sostituite dalle seguenti:

«nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

2. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125

le parole

«Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)»

sono sostituite dalle seguenti

«enti del Terzo settore (ETS) non commerciali

di cui all'articolo 79, comma 5,

del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),

della legge 6 giugno 2016, n. 106».

**3. Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),**

all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

dopo le parole:

«Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa'»

sono soppresse le seguenti

«in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

nonche' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale

iscritte nel registro nazionale

previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,».

## **Art. 100 Clausola di salvaguardia per le Province autonome**

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,

anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

## **Art. 101 Norme transitorie e di attuazione**

**1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3.**

*(Nota. dell'articolo 59, comma 3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio e' nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per piu' di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti e' gratuita e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennita', rimborso od emolumento comunque denominato.)*

**Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operativita' ai sensi dell'articolo 53, comma 2.**

*(Nota dell'articolo 53, comma 2. 2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.)*

**2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.**

**(NOTA. MANCANO LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E ASD)**

**3. Il requisito dell'iscrizione**

**al Registro unico nazionale del Terzo settore  
previsto dal presente decreto,  
nelle more dell'istituzione del Registro medesimo,  
si intende soddisfatto  
da parte delle reti associative  
e degli enti del Terzo settore  
attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri  
attualmente previsti dalle normative di settore.**

**4. Le reti associative**, ove necessario,  
**integrano, entro diciotto mesi**  
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  
**il proprio statuto secondo le previsioni  
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2,**  
pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

*(Nota articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2.*

*1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:*

*a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;*

*b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attivita' di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita' presso i soggetti istituzionali.*

*2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).)*

**5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2,**  
**del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997,**  
**pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997,**  
**sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC,**  
**e il loro patrimonio residuo e' devoluto**  
**entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN,**  
**nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale.**  
**I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori.**  
**Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB,**  
**conservando la loro destinazione territoriale,**  
**tutte le risorse maturate, ma non ancora versate,**  
**in favore dei fondi speciali di**  
**cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.**

**6. In sede di prima applicazione del presente decreto**  
**e fino al 31 dicembre 2017,**  
**sono accreditati come CSV gli enti gia' istituiti come CSV**  
**in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.**  
**Successivamente a tale data, tali enti,**  
**o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, s**  
**ono valutati ai fini dell'accreditamento**  
**in base alle disposizioni del presente decreto.**

Nel caso di valutazione negativa,  
si procede all'accreditamento di altri enti  
secondo le norme del presente decreto.

All'ente già istituito CSV  
in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997,  
che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto,  
si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali,  
l'articolo 63, commi 4 e 5.

7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j),  
non si applica alle cariche sociali in essere  
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto  
e fino alla naturale scadenza del relativo mandato,  
così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

8. La perdita della qualifica di ONLUS,  
a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore,  
anche in qualità di impresa sociale,  
non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente  
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto  
dagli articoli 10, comma 1, lettera f),  
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  
e articolo 4, comma 7, lettera b),  
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  
Per gli enti associativi,  
l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore,  
anche in qualità di impresa sociale,  
non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente,  
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto  
dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.  
Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora  
l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore  
avvenga prima dell'autorizzazione  
della Commissione europea di cui al comma 10.

9. Tenuto conto di quanto previsto  
dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106,

*(Nota articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.)*

a far data dall'entrata in vigore  
delle disposizioni contenute nel presente decreto  
è svolto uno specifico monitoraggio,  
coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97,  
con l'obiettivo di raccogliere e valutare  
le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio  
ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive  
dei decreti attuativi.

## **10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10,**

*(Nota. 10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non e' cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.)*

## **80**

*(Nota. Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali)*

## **e 86**

*(Nota Art. 86 Regime forfetario per le attivita' commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato)*

## **e' subordinata,**

ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,  
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

## **all'autorizzazione della Commissione europea,**

richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

## **12. I decreti di cui agli articoli**

6 comma 1,  
7 comma 2,  
13 comma 3,  
14 comma 1,  
18 comma 2,  
19 comma 2,  
46 comma 3,  
47 comma 5,  
53 comma 1,  
59 comma 3,  
62 comma 6,  
54 comma 1,  
64 comma 3,  
65 comma 4,  
76 comma 4,  
77 comma 15,  
78 comma 3,  
81 comma 7,  
83 comma 2,  
e 96 comma 1

**ove non diversamente disposto,  
sono emanati entro un anno  
dall'entrata in vigore del presente decreto.**

## **Art. 102 Abrogazioni**

### **1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:**

**a) la legge 11 agosto 1991, n. 266,**

articolo 12, comma 2, da *(Nota Art. 103 comma 2. decreti Ministro dell'economia e delle finanze)*  
(Nota comma 4 articolo 6 da operatività registro)  
articolo 8, comma 2, primo periodo **(Nota. Art. 104 comma 2 .comunque,**  
**non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.)**

**e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;**

articolo 13 da *(Nota Art. 103 comma 2. decreti Ministro dell'economia e delle finanze)*  
(Nota comma 4 articoli 7, 8, 9 e 10 da operatività registro)  
articoli 20 e 21 **(Nota. Art. 104 comma 2 .comunque,**  
**non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.)**

**b) gli articoli 2, 3, 4 e 5,**

della legge 15 dicembre 1998, n. 438;

**c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
14 settembre 2010, n. 177;**

**d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997,  
recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali  
per il volontariato presso le regioni»;**

**e) l'articolo 100, comma 2, lettera l),**

del testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  
**(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018  
sino all'entrata in vigore del titolo 10-X ONLUS-APS-ODV)**

**f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater),**

del testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  
**(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018  
sino all'entrata in vigore del titolo 10-X ONLUS-APS-ODV)**

**g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis)**

del testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  
**(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018  
sino all'entrata in vigore del titolo 10-X ONLUS-APS-ODV)**

### **2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:**

**a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  
fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;**

**(Nota. Art. 104 comma 2 .comunque,**  
**non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.)**

**b) l'articolo 20-bis,**

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;  
**(Nota. Art. 104 comma 2 .comunque,**

- non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.)*
- c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto  
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  
*(Nota. Art. 104 comma 2 .comunque,  
non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.)*
- d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo**  
e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;  
*(Nota. Art. 104 comma 2 .comunque,  
non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.)*
- e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;  
*(Nota. Art. 104 comma 2 .comunque,  
non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.)*
- f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;  
*(Nota. Art. 104 comma 2 .comunque,  
non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.)*
- g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000;**  
*(Nota. Art. 104 comma 2 .comunque,  
non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.)*
- h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6  
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.  
*(Nota. Art. 104 comma 2 .comunque,  
non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.)*

### **3. Le disposizioni di cui**

- all'articolo 12, comma 2,  
della legge 11 agosto 1991, n. 266,  
all'articolo 13  
della legge 7 dicembre 2000, n. 383,  
e all'articolo 96, comma 1,  
della legge 21 novembre 2000, n. 342,

**sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia  
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  
di cui all'articolo 103, comma 2,**

finalizzato a dare attuazione  
a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.

### **4. Le disposizioni di cui**

- all'articolo 6,  
della legge 11 agosto 1991, n. 266,  
agli articoli 7, 8, 9 e 10  
della legge 7 dicembre 2000, n. 383,  
nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
14 novembre 2001, n. 471,

**sono abrogate a decorrere  
dalla data di operativita'  
del Registro unico nazionale del Terzo settore,**



## **ai sensi dell'articolo 53.**

### **Art. 103 Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 103:

- Si riporta l'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)):

«Art. 1. - 187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

*(Nota Art. 103 comma 2. decreti Ministro dell'economia e delle finanze)*

### **Art. 104 Entrata in vigore**

#### **1. Le disposizioni di cui agli articoli**

77, **(Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X per ONLUS.ODV-APS)**

78, **(Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-Xper ONLUS.ODV-APS)**

81, **(Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-Xper ONLUS.ODV-APS)**

82, **(Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-Xper ONLUS.ODV-APS)**

83 **(Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-Xper ONLUS.ODV-APS)**

e 84, comma 2, **(Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-Xper ONLUS.ODV-APS)**

85 comma 7 **(Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-Xper ONLUS.ODV-APS)**

e dell'articolo 102,

comma 1, lettere e), f) e g) **(Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-Xper ONLUS.ODV-APS)**

**si applicano in via transitoria**

**a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017** (Nota. dal 01/01/2018)

**e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X**

**secondo quanto indicato al comma 2,**

**alle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale**

di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,

**alle organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri

di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,

**e alle associazioni di promozione sociale** iscritte

nei registri nazionali, regionali

e delle provincie autonome di Trento e Bolzano

previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

**2. Le disposizioni del titolo X,**

**salvo quanto previsto dal comma 1,**

**si applicano**

**agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore**

**a decorrere dal periodo di imposta successivo**

**all'autorizzazione della Commissione europea**

**di cui all'articolo 101, comma 10,**

**e, comunque, non prima**

**del periodo di imposta successivo**

**di operativita' del predetto Registro.**

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

*Visto, il Guardasigilli: Orlando*